

DL SALVA ENTII/Le modifiche al senato. Rango di legge per il regolamento sul non profit

Imu per le fondazioni bancarie Salta l'esenzione prevista per gli enti non commerciali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

L'esenzione dall'imposta municipale sugli immobili (Imu), prevista per la generalità degli enti non commerciali, resterà preclusa per le fondazioni bancarie.

Due gli emendamenti al dl salva enti locali approvati dalle commissioni I^a e V^a riunite del senato, aventi a oggetto l'imposta municipale sugli immobili (Imu).

Fondazioni bancarie. Con un emendamento del senatore Elio Lannutti (Idv) si prevede l'esclusione dall'applicazione dell'esenzione disposta dalla lettera i), del comma 1, dell'art. 7, dlgs n. 504 (Ici) per gli immobili detenuti dalle fondazioni bancarie.

Si ricorda che le fondazioni, più in generale, sono caratterizzate dall'indisponibilità del patrimonio e dalla presenza di un fine «non lucrativo» da perseguire che le collocano, correttamente, all'interno della più vasta platea degli enti non commerciali.

Le fondazioni bancarie sono anch'esse enti non commerciali, appartenenti al cosiddetto «Terzo settore», ovvero soggetti giuridici non lucrativi con connotazione non imprenditoriale, nonostante controllino direttamente istituti bancari; la legge delega n. 461/1998 e il dlgs n. 153/1999 avevano affermato, infatti, l'impostazione per cui questa tipologia di fondazione deve operare nel settore del «no profit», pur conservando, seppure indirettamente e per effetto del controllo di soggetti commerciali, la vocazione lucrativa.

La lettera i), del comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo istitutivo della vecchia imposta comunale (Ici), cui fanno riferimento anche le disposizioni dell'imposta municipale (Imu) ai fini del riconoscimento dell'esenzione, rende esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per l'esercizio

«esclusivo» di attività di natura assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreative e sportive, comprese quelle destinate all'esercizio del culto.

Con il recente regolamento (dm 19/11/2012 n. 200) è stata confermata la totale esenzione dal tributo per gli immobili destinati «esclusivamente» all'esercizio delle attività istituzionali, se non eseguite in modalità commerciale, con la conseguenza che tali enti, di chiara derivazione bancaria, rientrano tra i beneficiari dell'esenzione, non esercitando «direttamente» alcuna attività commerciale.

L'emendamento indicato tende a porre rimedio a tale situazione, escludendo dall'esenzione le fondazioni, di cui al dlgs n. 153/1999, di derivazione bancaria.

Regolamento Imu. Con altro emendamento si tende a dare maggior forza al dm 19/11/2012 n. 200, innalzando lo stesso a un rango superiore, stante il fatto che il decreto ministeriale, allo stato attuale, rappresenta esclusivamente un regolamento di attuazione da adottare ai sensi

del comma 3, dell'art. 91-bis, dl n. 1/2012, da impugnare di fronte ai tribunali amministrativi (Tar).

Si ricorda che detto regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23/11/2012 n. 274, fissa le regole applicabili, con decorrenza dal prossimo anno (1/1/2013), per gli immobili utilizzati nel settore non commerciale (Terzo settore) per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto, in relazione alle attività istituzionali svolte contestualmente a quelle commerciali o con modalità commerciali, o in concorrenza con altre attività di natura commerciale.

Il regolamento in commento non si è limitato a indicare il rapporto proporzionale per la tassazione, ai fini dell'Imu, degli immobili posseduti dagli enti non commerciali, ma ha anche individuato taluni requisiti (articoli 3 e 4) destinati a identificare, inequivocabilmente, le attività di natura istituzionale e quelle di natura commerciale, introducendo anche l'obbligo di procedere con modifiche statutarie (art. 7) entro la fine del corrente anno (31/12/2012), poiché è solo l'esercizio esclusivo delle attività istituzionali «non» commerciali che presuppone la totale esenzione dall'applicazione dell'imposta.

—© Riproduzione riservata—

